



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"  
TRIESTE**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**n. 519 del 10/12/2014**

**OGGETTO**

Conto n. 330.900.90 "Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa". Approvazione della convenzione tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e la Comunità educativo assistenziale per minori denominata "ANTARES", per assicurare le prestazioni sanitarie anche a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria per l'assistenza in favore di Z.V., minore residente nell'ambito della S.O. Distretto 4. Riconoscimento delle prestazioni effettuate.

**L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di dicembre nella sede legale,**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Nicola DELLI QUADRI nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0226/Pres dd. 28.11.2013, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione che segue:**

OGGETTO: Conto n. 330.900.90 "Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa".

Approvazione della convenzione tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e la Comunità educativo assistenziale per minori denominata "ANTARES", per assicurare le prestazioni sanitarie anche a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria per l'assistenza in favore di Z.V., minore residente nell'ambito della S.O. Distretto 4.

Riconoscimento delle prestazioni effettuate.

Premesso che con provvedimento n. 253 dd. 28 aprile 2014 della S.C. Controllo e Programmazione Acquisti è stata affidata alla ditta L.R.I. Cooperativa Sociale r.l. Onlus di Trieste la realizzazione di interventi a favore di famiglie con minori in carico ai Distretti dell'ASS 1, target del programma aziendale "In Famiglia" per il periodo a decorrere dal 1° maggio 2014 e fino al 30 settembre 2014;

rilevato che nell'ambito di detto affidamento, ai sensi del Regolamento Aziendale, adottato con delibera n. 678 dd. 21 settembre 2009, è stato conferito alla medesima ditta un budget individuale di salute, a favore del minore Z.V., residente nell'ambito territoriale competente della S.O. Distretto 4, consistente nell'inserimento nel nucleo familiare del suddetto minore di un educatore per alcune ore settimanali, da modularsi a seconda dell'esigenze;

atteso che il minore, in carico alla S.S. Tutela Salute Bambini e Adolescenti del Distretto 4, presenta una condizione di malessere che ha espresso sia con comportamenti trasgressivi che agiti violenti e con un ultimo episodio di grave tentamen che lo ha portato in ricovero in rianimazione e chirurgia e successivamente presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile della medesima struttura;

considerato che il budget individuale di salute ha avuto l'obiettivo di promuovere dinamiche relazionali diverse e meno conflittuali attraverso interventi di domiciliarità per riattivare nell'utente la ripresa di un proprio percorso evolutivo e supportare la relazione genitore-figlio;

preso atto che con sentenza n. 2500/2014 dd. 4 agosto 2014, depositata presso la cancelleria del Tribunale di Trieste l'11 agosto 2014, è stato disposto dal Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione Civile, l'affidamento del minore Z.V. al Comune di Trieste per attività di sostegno e controllo, da esercitarsi anche per il tramite dei Servizi Specialistici dell'A.S.S. n. 1 "Triestina" e il collocamento del suddetto minore presso comunità terapeutica specializzata a contenere e a superare il tipo di disagio psichico manifestato dallo stesso;

dato atto che con verbale dd. 11 settembre 2014 redatto dall'Area Promozione e Protezione Sociale del Comune di Trieste, relativo all'incontro tra operatori del suddetto Comune e

operatori dell'ASS 1, è stato concordato un programma di intervento che ottemperi alla sopra citata sentenza n. 2500/2014 del Tribunale Ordinario, consistente nell'inserimento in struttura del minore e individuazione della struttura più idonea;

vista la determinazione dirigenziale n. 2970/2014, Prot. 17/14-14/1-58 (22527) dd. 25 settembre 2014, del dirigente di Servizio dell'Area Servizi e Politiche Sociali, dott.a Fulvia Presotto, avente ad oggetto l'aggiornamento dell'elenco delle strutture di accoglienza non convenzionate, con cui è stato disposto di autorizzare l'inserimento della struttura "Associazione di Promozione Sociale "SI PUO' FARE" con sede legale a Trieste in via di Basovizza n. 29/13, cui fa capo la comunità educativo – assistenziale per minori denominata "ANTARES", con sede operativa in via di Basovizza n. 29/13, primo piano, Trieste, nell'elenco delle strutture di ricovero per minori non convenzionate con il Comune di Trieste;

richiamata la successiva determinazione n. 103/2014 dd. 30 settembre 2014 del titolare di PO Minori del Comune di Trieste, dott.a Paolo Taverna con cui si è autorizzata l'attivazione di un intervento di ricovero a favore del minore Z.V. presso la comunità "ANTARES" gestita dall'Associazione di Promozione Sociale "SI PUO' FARE", per il periodo dal 1° ottobre 2014 e fino al 30 novembre 2014;

vista altresì la nota dd. 30 settembre 2014 prot. n. 45945-GEN-V-3-C a firma del Direttore del Distretto 4, dott.a Emanuela Fragiaco, indirizzata alla Comunità "ANTARES" e al dott. Taverna del Comune di Trieste, che alla luce di quanto disposto dal Giudice del Tribunale Ordinario e dal verbale dd. 11.9.2014 sopra richiamato, autorizza l'assunzione di spesa, nelle more dell'adozione dell'atto formale, dei costi dell'assistenza sanitaria erogata sia in forma indiretta che diretta, secondo il fabbisogno assistenziale da individuarsi con specifica e successiva UVD, presso la comunità "ANTARES";

preso atto dell'attestazione di idoneità al funzionamento rilasciata, dal Comune di Trieste – Area Servizi e Politiche Sociali in data 23/09/2014, prot. n. 17/14-14/11-11 (22303) alla Comunità educativo-assistenziale per minori "ANTARES", agli atti della S.O. Distretto 4;

che tale Comunità, come da suo regolamento, ha la finalità di offrire un periodo di accoglimento temporaneo, di minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in situazioni di crisi acuta, che non può essere gestita presso il proprio luogo di vita, al fine di offrire uno spazio di "sollievo", volto al superamento della crisi acuta, all'individuazione delle difficoltà e dei blocchi evolutivi, al recupero e alla valorizzazione delle risorse soggettive, familiari e della rete relazionale, al fine di elaborare un progetto psico-socio-educativo integrato ed individualizzato finalizzato al post-accoglimento;

richiamato ora il Decreto del Presidente della Giunta dd. 14.02.1990, n. 083/Pres. avente per oggetto “*Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell’articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33*”;

visto l’art. 66. comma 6 della L.R. n. 6/2006 che precisa che nelle more di un nuovo regolamento da emanarsi ai sensi dell’art. 31, comma 7 della succitata normativa n. 6/2006, continua ad applicarsi il regolamento previsto dall’art. 15 della L.R. n. 33/1988 ora abrogata;

atteso che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.G. 083/1990, le prestazioni di carattere sanitario devono essere assicurate dall’ASL di competenza attraverso erogazioni dirette ovvero rimborso delle spese sostenute a tal fine dalla struttura e le modalità dell’intervento della ASL dovranno essere regolate da apposita convenzione;

considerato che la normativa vigente impone alle Aziende sanitarie di garantire l’assistenza sanitaria, rientrante nei LEA;

valutata l’importanza che tale assistenza sanitaria venga garantita in modo continuativo, personalizzato e integrata con l’intervento educativo individuale;

atteso che tali interventi non possono, al momento, essere effettuati, per la loro intensità, direttamente ed in via esclusiva, dai servizi specialistici distrettuali dell’ASS1;

visto il verbale dell’U.V.D. dd. 10.10.2014 nonché il successivo dd. 5.11.2014, depositati agli atti della S.O. Distretto 4;

ritenuto per le motivazioni su esposte di procedere alla stipula di una convenzione con la comunità educativo – assistenziale per minori “ANTARES” relativa all’accoglienza del minore Z.V., in carico alla S.S. Bambini e Adolescenti della S.O. Distretto 4, sulla base del progetto personalizzato, agli atti, prevedendo il rimborso delle seguenti prestazioni non erogabili attraverso il personale aziendale;

- Dall’inserimento e fino al 31 dicembre 2014, fino a un massimo di :
  - 1 ora settimanale di assistenza infermieristica;
  - 47 ore settimanali attività educativa;
  
- Dal 1° gennaio 2015 e fino alle dimissioni, si ipotizza un massimo di:
  - 1 ora settimanale di assistenza infermieristica;
  - 25 ore settimanali attività educativa;
  - 14 ore settimanali di sostegno psicologico.

specificato che l'ASS 1 risulta titolare del progetto terapeutico e che la Comunità "ANTARES" si impegnerà a coordinare le attività progettuali attraverso momenti di co-progettazione programmati (UVD);

atteso che l'ASS 1, attraverso i propri Servizi, accerterà con cadenza periodica di norma mensile lo stato di attuazione del progetto terapeutico concordato, attraverso case manager aziendale, al fine di consentire la verifica dei risultati raggiunti, di monitorare il decorso clinico del minore e la congruenza delle attività progettuali proposte, nonché per attuare un raccordo operativo con gli altri servizi, per il monitoraggio generale del progetto terapeutico riabilitativo ed educativo di intervento;

considerato che l'ASS 1 rimborserà alla Comunità educativo – assistenziale per minori "ANTARES", il costo del personale utilizzato entro il limite massimo della spesa che avrebbe dovuto sostenere se avesse provveduto con propri dipendenti, con le seguente quota oraria massima:

- € 20,72 per il personale infermieristico ed educativo;
- € 31,63 per il personale psicologo;

precisato che il personale infermieristico impiegato dovrà svolgere attività tali per cui eroga prestazioni proprie della professione infermieristica, le cui responsabilità sono disposte dalla legge n. 251 del 10/8/2000 "*Disciplina delle professioni sanitarie, tecniche della prevenzione nonché della professione ostetrica*" e dalla legge n. 42 del 26/02/1999 "*Disposizioni in materia di professioni sanitarie*" ed essere iscritto nell'apposito Albo;

rilevato che il personale educativo non risulta presente nella dotazione organica aziendale nel profilo di educatore professionale, seppur previsto nella declaratoria dei profili dei vigenti C.C.N.L. del comparto sanità, area delle categorie;

preso atto che gli interventi di tipo psico educativo forniti dall'ASS 1 nell'ambito dei progetti personalizzati con Budget individuale di salute (ex Regolamento aziendale approvato con delibera n. 678 dd. 21 settembre 2009) sono reperiti mediante procedura pubblica indetta dalla competente SC Controllo e Programmazione Acquisti;

ritenuto pertanto, in analogia a quanto già adottato nelle procedure ad evidenza pubblica per l'appalto del servizio, di prevedere che gli educatori della Comunità siano in possesso di laurea di primo livello in educazione professionale o laurea in scienze della formazione, o altra laurea equipollente, ovvero diploma di scuola media superiore ad indirizzo pedagogico, ovvero altro diploma quinquennale di scuola media superiore ed esperienza professionale, anche di tipo

volontario, maturata in campo socio-educativo e nell'ambito delle problematiche di disagio psichico soprattutto in campo adolescenziale, relazionale e comportamentale nei minori;

dato atto inoltre che il personale psicologo/psicoterapeuta dovrà essere iscritto all'apposto albo;

atteso che la convenzione avrà con decorrenza dalla sottoscrizione e fino al 31 marzo 2015, riconoscendo le prestazioni svolte limitatamente dal 1° ottobre 2014, fissando un rimborso massimo pari a € 25.670,00.- e comunque non oltre l'importo totale delle spese sostenute nel limite del tetto massimo di spesa sopra indicato, decurtato di eventuali attività sanitarie non effettuate, comprensivo di tutto quanto previsto dal programma terapeutico sanitario come sopra specificato;

evidenziato altresì che la convenzione potrà essere risolta anche prima della scadenza nei seguenti casi:

- dimissioni del minore Z.V.;
- cessazione del bisogno di supporto terapeutico;

preso atto inoltre che la validità e il termine della presente convenzione sono comunque subordinati a eventuali diverse determinazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria e del Comune di Trieste, in qualità di ente affidatario del minore Z.V.;

ritenuto, per le motivazioni sue esposte di procedere alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 7 del C.P.G. 083/1990, con la comunità Comunità educativo-assistenziale per minori "ANTARES" con sede operativa in a Trieste in via di Basovizza n. 29/13, primo piano, gestita dall'Associazione di Promozione Sociale "SI PUO' FARE", per l'inserimento presso la suddetta comunità del minore Z.V. in carico alla SS Tutela Salute Bambini e Adolescenti del Distretto 4, per il periodo dalla sottoscrizione e fino al 31 marzo 2015, riconoscendo le prestazioni già svolte, limitatamente dal 1° ottobre 2014;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Operativa Distretto 4, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

## **Il Direttore Generale**

### **Delibera**

per quanto esposto in narrativa:

1. di procedere alla stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 7 del C.P.G. 083/1990, tra ASS 1 e la Comunità educativo – assistenziale per minori denominata "ANTARES", con sede operativa in via di Basovizza n. 29/13, Opicina (TS) P. IVA 01172440321, per l'accoglienza del minore Z.V., in carico alla S.S. Bambini e Adolescenti della S.O. Distretto 4, sulla base del progetto personalizzato, agli atti;
2. di stabilire che la convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del testo convenzionale e fino al 31 marzo 2015, o se precedente fino alla dimissione del minore Z.V. e/o fino alla cessazione del bisogno di supporto terapeutico, riconoscendo le prestazioni già svolte limitatamente dal 1° ottobre 2014;
3. di stabilire inoltre che la validità e il termine della convenzione saranno comunque subordinati a eventuali diverse determinazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria e del Comune di Trieste, in qualità di ente affidatario del minore Z.V.;
4. di rimborsare alla Comunità i seguenti importi orari massimi:
  - € 20,72.- per il personale infermieristico ed educativo;
  - € 31,63.- per il personale psicologo;
5. di prevedere, per tutta la durata della convenzione, un rimborso massimo di € 25.670,00.- che comunque non potrà superare le spese sostenute nel tetto massimo di spesa sopra indicato, decurtato di eventuali attività sanitarie non effettuate, comprensivo di tutto quanto previsto dal programma terapeutico sanitario come sopra specificato;
6. di approvare il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso.

L'onere conseguente dal presente provvedimento ammontante a complessivi massimi € 25.670,00 verrà imputato al conto n. 330.900.90 "*Altre convenzioni per assistenza sanitaria riabilitativa integrativa*", di cui € 12.835,00 a carico del Bilancio dell'Esercizio 2014 ed € 12.835,00 a carico del Bilancio 2015.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale.

\*\*\*\*\*

**Il Direttore Sanitario**

dott.ssa Adele MAGGIORE  
(Firmato elettronicamente)

**Il Direttore Amministrativo**

dott. Franco SINIGOJ  
(Firmato elettronicamente)

**Il Direttore Generale**

dott. Nicola DELLI QUADRI  
(Firmato elettronicamente)

---

Allegati: 1



**CONVENZIONE TRA L'A.S.S. N. 1 "TRIESTINA" E LA COMUNITA' EDUCATIVO - ASSISTENZIALE PER MINORI DENOMINATA "ANTARES" SITA IN OPICINA (TS), VIA DI BASOVIZZA 29/13, PER ASSICURARE LE PRESTAZIONI SANITARIE ANCHE A RILEVANZA SOCIALE E LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AD ALTA INTEGRAZIONE SANITARIA PER L'ASSISTENZA IN FAVORE DI Z. V.**

Premesso che:

- il minore Z.V., residente nell'area del Distretto n. 4, è in carico alla S.S.T.S. Bambini e Adolescenti dall'anno 2014 da quando ha presentato una condizione di malessere espressa sia con comportamenti trasgressivi e agiti violenti, che con un ultimo episodio di grave tentamen che lo ho portato in ricovero in rianimazione e chirurgia e dell'ospedale Infantile Burlo Garofolo e successivamente presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile della medesima struttura;
- con provvedimento n. 253 dd. 28 aprile 2014 della S.C. Controllo e Programmazione Acquisti è stata affidata alla ditta L.R.I. Cooperativa Sociale r.l. Onlus di Trieste la realizzazione di interventi a favore di famiglie con minori in carico ai Distretti dell'ASS 1, target del programma aziendale "*In Famiglia*" per il periodo a decorrere dal 1° maggio 2014 e fino al 30 settembre 2014;
- nell'ambito di detto affidamento, ai sensi del Regolamento Aziendale, adottato con delibera n. 678 dd. 21 settembre 2009, è stato conferito alla ditta L.R.I. un budget individuale di salute, consistente nell'inserimento nel nucleo familiare del suddetto minore, un educatore per alcune ore settimanali, da modularsi a seconda dell'esigenze;
- il budget individuale di salute ha avuto l'obiettivo di promuovere dinamiche relazionali diverse e meno conflittuali attraverso interventi presso il ricovero per riattivare nell'utente la ripresa di un proprio percorso evolutivo e supportare la relazione genitore-figlio;
- con sentenza n. 2500/2014 dd. 4 agosto 2014, depositata presso la cancelleria del Tribunale di Trieste l'11 agosto 2014, è stato disposto dal Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione Civile, l'affidamento del minore Z.V. al Comune di Trieste per attività di sostegno e controllo, da esercitarsi anche per il tramite dei Servizi Specialistici dell'A.S.S. n. 1 "*Triestina*" e il collocamento del suddetto minore

presso comunità terapeutica specializzata a contenere e a superare il tipo di disagio psichico manifestato dallo stesso;

- con verbale dd. 11 settembre 2014 redatto dall'Area Promozione e Protezione Sociale del Comune di Trieste, relativo all'incontro tra operatori del suddetto Comune e operatori dell'ASS 1, è stato concordato un programma di intervento che ottemperi alla sopra citata sentenza n. 2500/2014 del Tribunale Ordinario, consistente nell'inserimento in struttura del minore e individuazione della struttura più idonea;

visto/a:

- il provvedimento del Comune di Trieste, Reg. Det. Dir. n. 2970/2014, Prot. Corr.: 17/14-14/1-14/1-58 (22527) dd. 25 settembre 2014, avente ad oggetto l'aggiornamento dell'elenco delle strutture di accoglienza non convenzionate, con cui è stato disposto di autorizzare l'inserimento della struttura "Associazione di Promozione Sociale *"SI PUO' FARE"* con sede legale a Trieste in via di Basovizza n. 29/13, cui fa capo la comunità educativo – assistenziale per minori denominata *"ANTARES"*, con sede operativa in via di Basovizza n. 29/13, primo piano, Trieste nell'elenco delle strutture di ricovero per minori non convenzionate con il Comune di Trieste;
- la determinazione n. 103/2014 dd. 30 settembre 2014 del titolare di PO Minori del Comune di Trieste, dott.a Paolo Taverna con cui si è autorizzata l'attivazione di un intervento di ricovero a favore del minore Z.V. presso la comunità *"ANTARES"* gestita dall'Associazione di Promozione Sociale *"SI PUO' FARE"*, per il periodo dal 1° ottobre 2014 e fino al 30 novembre 2014;
- vista la nota dd. 30 settembre 2014 prot. n. 45945-GEN-V-3-C a firma del Direttore del Distretto 4, dott.a Emanuela Fragiacomò, indirizzata alla Comunità *"ANTARES"* e al dott. Taverna del Comune di Trieste, che alla luce di quanto disposto dal Giudice del Tribunale Ordinario e dal verbale dd. 11.9.2014 sopra richiamato, autorizza l'assunzione di spesa, nelle more dell'adozione dell'atto formale, dei costi dell'assistenza sanitaria erogata sia in forma indiretta che

diretta, secondo il fabbisogno assistenziale da individuarsi con specifica e successiva UVD, presso la comunità “ANTARES”;

preso atto:

- dell’attestazione di idoneità al funzionamento rilasciata, dal Comune di Trieste – Area Servizi e Politiche Sociali in data 23/09/2014, prot. n. 17/14-14/11-11 (22303) alla Comunità educativo-assistenziale per minori “ANTARES”;
- che tale Comunità, come da suo regolamento, ha la finalità di offrire un periodo di accoglimento temporaneo, di minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in situazioni di crisi acuta, che non può essere gestita presso il proprio luogo di vita, al fine di offrire uno spazio di “sollievo”, volto al superamento della crisi acuta, all’individuazione delle difficoltà e dei blocchi evolutivi, al recupero e alla valorizzazione delle risorse soggettive, familiari e della rete relazionale, al fine di elaborare un progetto psico-socio-educativo integrato ed individualizzato finalizzato al post-accoglimento;

preso atto, altresì:

- che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.G. 083/1990, le prestazioni di carattere sanitario devono essere assicurate dall’ASL di competenza attraverso erogazioni dirette ovvero rimborso delle spese sostenute a tal fine dalla struttura e le modalità dell’intervento della ASL dovranno essere regolate da apposita convenzione;

considerato:

- che la normativa vigente impone alle Aziende sanitarie di garantire l’assistenza sanitaria, rientrante nei LEA;

valutata:

- l’importanza che tale assistenza sanitaria venga garantita in modo continuativo, personalizzato e integrata con l’intervento educativo individuale;

atteso che:

- tali interventi non possono, al momento, essere effettuati, per la loro intensità, direttamente ed in via esclusiva, dai servizi specialistici distrettuali dell'ASS1;

visto

- il verbale dell'U.V.D. dd. 10.10.2014 nonché il successivo dd. 5.11.2014;

Tutto ciò premesso

### **TRA**

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "*Triestina*", di seguito A.S.S. 1, C.F. e P. IVA 00052420320, con sede in Trieste, Via Sai 1-3, in persona del Direttore Generale, dott. Nicola DELLI QUADRI nato a Agnone (IS) il 01.11.1947, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse della stessa;

### **E**

La Comunità educativo – assistenziale per minori denominata "*ANTARES*", di seguito Comunità, con sede operativa in via di Basovizza n. 29/13, Opicina (TS) P. IVA 01172440321, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Pier Giorgio RAGAZZONI nato a Cuneo il 07.08.1930, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'a Comunità che rappresenta;

**SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2**

Con la sottoscrizione della presente convenzione si prende atto dell'inserimento presso la Comunità del minore Z.V., da parte del Comune di Trieste.

### **Art. 3**

La Comunità educativo – assistenziale per minori “ANTARES” si impegna a gestire l'accoglienza del minore Z.V., in carico alla S.S. Bambini e Adolescenti della S.O. Distretto 4, sulla base delle indicazioni progettuali individualizzate previste nei sopra citati verbali dd. 10.10.2014 e 05.11.2014 e presenti agli atti.

In particolare, la Comunità, che si avvale della propria sede, di proprie attrezzature, servizi e personale, si impegna ad erogare anche le prestazioni di seguito elencate e meglio descritte nella relazione sanitaria che espone il progetto concordato tra le parti, e presente agli atti:

- Dall'inserimento e fino al 31 dicembre 2014, fino a un massimo di :
  - a. 1 ora settimanale di assistenza infermieristica;
  - b. 47 ore settimanali attività educativa;
- Dal 1° gennaio 2015 e fino alle dimissioni, si ipotizza un massimo di:
  - a. 1 ora settimanale di assistenza infermieristica;
  - b. 25 ore settimanali attività educativa;
  - c. 14 ore settimanali di sostegno psicologico.

La Comunità si impegna a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione coordinandosi con il servizio specialistico dell'ASS titolare del progetto terapeutico attraverso momenti di coprogettazione (UVD) integrata programmati o occasionali, a promuovere l'autonomia personale di Z.V. e la sua consapevolezza mettendo in atto tutte le necessario strategie di prevenzione e protezione, a sviluppare e mantenere rapporti educativi di fiducia, a facilitare l'inserimento di Z.V. nel territorio attraverso la partecipazione ad attività socializzanti.

### **Art. 4**

L'ASS 1, attraverso i propri Servizi, accerta con periodicità lo stato di attuazione del progetto terapeutico concordato, attraverso case manager aziendale, al fine di consentire la verifica dei risultati raggiunti, di monitorare il decorso clinico del minore e la congruenza delle attività progettuali proposte, nonché per attuare un raccordo operativo

con gli altri servizi, per il monitoraggio generale del progetto terapeutico riabilitativo ed educativo di intervento.

L'ASS 1, ai fini dell'accertamento, ha accesso alla Comunità.

Il dettaglio dell'attività erogata dal personale impiegato nel programma terapeutico dovrà essere oggetto di apposita relazione per verificare la coerenza con il piano personalizzato di intervento. Qualora la Struttura Operativa Distretto 4 dovesse rilevare incongruenze tra l'assistenza prestata e le esigenze rilevabili dai piani personalizzati d'intervento o dovesse accertare l'avvenuta erogazione dell'assistenza per una quantità inferiore a quanto concordato, il rimborso mensile massimo, come di seguito indicato, verrà proporzionalmente ridotto.

Gli incontri di verifica con i servizi aziendali saranno indicativamente mensili.

#### **Art. 5**

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "*Triestina*" rimborserà alla Comunità educativo – assistenziale per minori "*ANTARES*", il costo del personale utilizzato entro il limite massimo della spesa che avrebbe dovuto sostenere se avesse provveduto con propri dipendenti.

Per il periodo di vigenza della presente convenzione la quota oraria massima di rimborso è fissata come di seguito:

- € 20,72.- per il personale infermieristico;
- € 20,72.- per il personale educativo;
- € 31,63.- per il personale psicologo/psicoterapeuta.

Conseguentemente, per il periodo di convenzione, inizialmente fissato in 6 mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2014, il rimborso massimo sarà pari a €. 25.670,00.- e comunque non oltre l'importo totale delle spese sostenute nel limite del tetto massimo di spesa sopra indicato, decurtato di eventuali attività sanitarie non effettuate, comprensivo di tutto quanto previsto dal programma terapeutico sanitario come sopra specificato.

Il rimborso verrà erogato, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute, con indicazione del monte ore effettuato dagli operatori su base settimanale, con la specifica della figura professionale coinvolta.

La Comunità dovrà essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di legge, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti del personale a qualsiasi titolo

impiegato nella presente convenzione.

A tal proposito, l'ASS 1, ai sensi della Legge n. 2/2009 e s. m. e i., acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Eventuali irregolarità riscontrate tramite acquisizione del DURC, comporteranno la sospensione dei pagamenti mensili fino alla verifica dell'effettiva regolarità dei versamenti senza che la Comunità possa vantare alcun titolo per il ritardo nei pagamenti. Eventuali irregolarità potranno essere comunicate agli Enti competenti, oltre che alla Comunità.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs n. 165/2001 e s.m. e i., la Comunità, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.S.S. n. 1 "Triestina" nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 6**

Il personale infermieristico impiegato dovrà svolgere attività tali per cui eroga prestazioni proprie della professione infermieristica, le cui responsabilità sono disposte dalla legge n. 251 del 10/8/2000 "*Disciplina delle professioni sanitarie, tecniche della prevenzione nonché della professione ostetrica*" e dalla legge n. 42 del 26/02/1999 "*Disposizioni in materia di professioni sanitarie*";

Gli operatori educativi dovranno essere in possesso di laurea di primo livello in educazione professionale o laurea in scienze della formazione, o altra laurea equipollente, ovvero diploma di scuola media superiore ad indirizzo pedagogico, ovvero altro diploma quinquennale di scuola media superiore ed esperienza professionale, anche di tipo volontario, maturata in campo socio-educativo e nell'ambito delle problematiche di disagio psichico soprattutto in campo adolescenziale, relazionale e comportamentale nei minori.

Il personale psicologo e/o psicoterapeuta dovrà essere iscritto all'apposto albo.

Dovrà essere fornito l'elenco nominativo del personale utilizzato, con le relative qualifiche e livello di inquadramento contrattuale applicato, compresi gli eventuali sostitu-

ti e per il personale infermieristico dovrà essere indicato il numero di iscrizione all'albo professionale, ove previsto. Successivamente, dovrà essere segnalata ogni variazione che dovesse intervenire in merito al suddetto elenco.

La Comunità dovrà corrispondere al personale impiegato nell'appalto, lavoratori dipendenti o con altre tipologie contrattuali, anche se non aderente alle organizzazioni sindacali, le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, espletando nel contempo tutti gli obblighi previsti dalle normative previdenziali, assicurative e fiscali.

#### **Art. 7**

Tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) saranno forniti ai lavoratori da parte del Datore di lavoro e quindi dall'Amministrazione della Comunità, a norma delle disposizioni contenute nel D.lgs n. 81/2008 e s. m. e i. (TUSL)

#### **Art. 8**

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D.lgs. n. 196/2003 e s.m. e i., in materia di protezione di dati personali e sensibili. Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa dettata dal codice della privacy.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante della Comunità "ANTARES", con il presente atto, verrà nominato, dall'A.S.S. n. 1 "Triestina", Responsabile del Trattamento di dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m. e i.; a sua volta detto legale rappresentante si impegna a nominare "Incaricati del Trattamento" tutti gli operatori impegnati nel servizio in oggetto per i dati che vengono trattati per conto di questa Azienda e in occasione dei servizi effettuati ai sensi della presente convenzione.

Di tale nomina dovrà esserne data debita comunicazione all'A.S.S. n. 1 "Triestina".



#### **Art. 9**

La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione e fino al 31 marzo 2015, o, se precedente, fino alla dimissione del minore Z.V. e/o fino alla cessazione del bisogno di supporto terapeutico, riconoscendo le prestazioni già svolte, limitatamente dal 1° ottobre 2014.

La validità e il termine della presente convenzione sono comunque subordinati a eventuali diverse determinazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria e del Comune di Trieste, in qualità di ente affidatario del minore Z.V.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto di almeno 60 giorni, effettuato a mezzo Raccomandata AR o P.E.C..

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti e formalizzata mediante atto aggiuntivo.

#### **Art. 10**

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie relative all'applicazione ed interpretazione del presente contratto.

#### **Art. 11**

Per le eventuali controversie, che non siano risolvibili in via amichevole il foro competente è il Tribunale di Trieste.

#### **Art.12**

Qualora una delle parti non adempia le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'altra può richiederne l'adempimento o la risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. In tal caso si applicano gli artt. 1453 e ss del C.C.

#### **Art. 13**

Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa effettuata per lettera raccomandata AR o P.E.C. o al momento di attestazione di apposita certificazione emessa dall'apparecchio del mittente, se effettuata via telefax sempre che sia indirizzata all'indirizzo in cui ha sede legale l'A-

zienda o al diverso indirizzo che le parti provvederanno a comunicarsi successivamente alla data di formalizzazione della presente convenzione.

Presso tali indirizzi le parti eleggono il loro domicilio ad ogni fine relativo alla convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti le controversie di cui ai precedenti articoli.

#### **Art. 14**

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti inerenti il presente atto, comprese quelle di eventuale registrazione, sono ripartite paritativamente tra le parti.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986 e s.m. e i., con spese a carico della parte richiedente.

Trieste, lì

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 TRIESTINA  
dott. Nicola Delli Quadri

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITA' ANTARES  
dott. Pier Giorgio Ragazzoni